

**Parere della Regione Emilia Romagna su definizione di "pollame"  
ai sensi delle Direttiva IED (ex IPPC)**

Si trasmette la risposta della Regione Emilia – Romagna sulla definizione di “pollame” alla luce della nuova Direttiva IED. (75/2010 CE) che ha sostituito la Direttiva IPPC. Si ricorda che sono soggetti alla Direttiva IED (ex IPPC) gli impianti di allevamento con “più di 40.000 posti pollame”.

*Per informazione:* Barbara Zanetti



IL DIRETTORE GENERALE  
**GIUSEPPE BORTONE**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Alla Provincia di Piacenza  
Settore sviluppo economico, pianificazione e  
programmazione territoriale – ambiente -urbanistica  
Servizio Ambiente ed Energia  
C.A. dott.ssa Adalgisa Torselli  
(*trasmissione via PEC*)

E p.c.:  
Alle Province dell'Emilia-Romagna  
Uffici competenti in materia di ambiente  
(*trasmissione via PEC*)

Ad ARPA – Direzione Generale  
(*trasmissione via PEC*)

**Oggetto: Quesito relativo alla circolare n. 236414 del 27/09/2013 “prime indicazioni in merito alla direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” relativamente al caso di un allevamento di fagiani da ripopolamento.**  
(Vostro protocollo n. 11628 del 21/02/2014)

La Provincia di Piacenza con nota acquisita con PG 52945/2014, che si allega, ha formulato una richiesta di chiarimento sul tema in oggetto; in particolare la richiesta della Provincia di Piacenza riguarda un allevamento di fagiani per ripopolamento in funzione dal 2007 che, in base a quanto riportato nella nota, considerate tutte le aree dedicate alle diverse fasi di crescita, supera le soglie indicate al punto 6.6 dell'allegato I alla direttiva 2010/75/UE. Viene richiesto se sia corretto considerare l'attività svolta nell'impianto tra le “attività non precedentemente rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE ma che rientrano nel campo di applicazione definito dall'allegato I alla direttiva 2010/75/UE, cioè attività che diventano ex novo soggette alla normativa IPPC”.

Relativamente a quanto richiesto, si ritiene utile riportare il testo che definisce le categorie di allevamenti soggetti ad AIA, così come inserito nel DLgs 59/05 (punto 6.6 dell'allegato, ripreso poi tal quale nel DLgs 152/06):

“ 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 40.000 posti pollame;
- b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
- c) 750 posti scrofe”.

Anche nella nuova versione dell'allegato VIII alla parte II del 152/2006 come modificata a seguito del DLgs 46/2014 la declaratoria di tale punto non subisce sostanziali modifiche.

Si specifica che prima della direttiva 2010/75/UE non era compresa nelle norme una definizione di “pollame”, così come citato al punto 6.6 a).

A riguardo, nella seconda circolare IPPC erano state fornite le seguenti indicazioni:

*"1.2.4.3. - Definizione di "pollame" (categoria IPPC 6.6 a)*

*Ancorché il DLgs 59/05 parli solo di "pollame" (Categoria IPPC 6.6: impianti per l'allevamento intensivo di pollame ...), nei documenti comunitari si parla di poultry che si traduce sia con "pollame" sia con "volatili"; in merito alla definizione di pollame ricordiamo quella del Regolamento CEE 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame che reca : "« pollame vivo » , i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi". La definizione di volatile da cortile è a sua volta contenuta nelle normative sanitarie dei macelli: Carni di volatili da cortile (D.P.R. 495/97): tutte le parti idonee al consumo umano ottenute dai volatili domestici appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Meleagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser)."*

Successivamente una sentenza della corte europea, si è espressa riguardo la normativa francese di attuazione della disciplina IPPC per gli allevamenti chiarendo che la nozione di "pollame" che compare al punto 6.6 citato (e non è definita in modo specifico dalla direttiva 96/61/CE) deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici e i piccioni.

Solo da ultimo nella direttiva 2010/75/UE è inserita esplicitamente una definizione di "pollame":

*"«pollame», il pollame quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova"*

che è stata inserita dal DLgs 46/2014 di recepimento nel DLgs 152/06 (al punto all'art. 5 comma 1, lettera v-sexies) come segue:

*"«pollame»: il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587"*

Infine si riporta l'art. 2 comma 2 lettera a) del DPR n. 587/1993 a cui fa riferimento la nuova definizione:

*"pollame": galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, nonché gli uccelli corridori (ratiti) , allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento."*

In merito all'impianto oggetto del quesito, essendo stata introdotta la definizione di pollame che contiene il riferimento ai fagiani solo con la nuova direttiva 2010/75/UE, fino all'eventuale elaborazione di ulteriori indicazioni a livello statale si ritiene che l'attività in esso svolta possa considerarsi effettivamente tra le "attività non precedentemente rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE ma che rientrano nel campo di applicazione definito dall'allegato I alla direttiva 2010/75/UE, cioè attività che diventano ex novo soggette alla normativa IPPC.

Gli impianti (o, secondo la nuova terminologia introdotta, le installazioni) in cui si svolgono tali attività, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del DLgs 46/2014, se non già soggetti ad AIA, presentano domanda per il primo rilascio dell'AIA entro il 7 settembre 2014.

Cordiali saluti

Giuseppe Bortone  
(documento firmato digitalmente)

Allegati come da testo

AMB/MB/eg



## PROVINCIA DI PIACENZA

P E C

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE  
TERRITORIALE - AMBIENTE - URBANISTICA

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

Dirigente Responsabile: **Dott.ssa ADALGISA TORSELLI**

Prot. n. \_\_\_\_\_  
Allegati n. // \_\_\_\_\_  
Riferimento PA \_\_\_\_\_

Piacenza, \_\_\_\_\_

Alla Regione Emilia Romagna

D.G. Ambiente e Difesa del suolo e della costa  
DgAmbSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

**OGGETTO:** QUESITO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE REG.LE N. 236414 DEL 27/09/2013 AD OGGETTO "PRIME INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)"

La presente per formulare una richiesta di chiarimento in merito all'interpretazione di quanto definito con la Circolare in oggetto, relativamente al caso di un allevamento di fagiani per ripopolamento posto in Comune di Castelvetro Piacentino (PC). L'allevamento in esame è in funzione dal 2007 ed è strutturato in tre aree: uno stabile atto ad ospitare i riproduttori in gabbie, un'area dedicata allo svezzamento (sino al peso di 200 gr/capo) e un'area esterna in voliera (peso di vendita differenziato sino ad un massimo di 1,5 Kg/capo). Il numero complessivo di posti presenti (comprendendo i riproduttori, lo svezzamento e l'ingrasso) risulta essere superiore alle 40.000 unità.

Atteso che l'impianto in esame, se conteggiate tutte le fasi di crescita degli animali, supera le soglie indicate al punto 6.6 dell'Allegato I della Direttiva in oggetto, si chiede se, a parere di codesta spett.le Regione, sia corretto considerare detto impianto come "Attività non precedentemente rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE ma che rientrano nel nuovo campo di applicazione definito dall'allegato I alla direttiva 2010/75/CE, cioè attività che diventano ex novo soggette alla normativa IPPC" per le quali è fissata dal data del 7 luglio 2015 quale termine ultimo per l'ottenimento dell'A.I.A.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici del Servizio Ambiente ed Energia (tel. 0523.795367 0523.795471 fax 0523.795450, e-mail paola.anaclerio@provincia.pc.it, daniela.morali@provincia.pc.it o PEC provpc@cert.provincia.pc.it).

Distinti saluti.

**Firmata digitalmente dalla Dirigente del  
Servizio Ambiente ed Energia  
(Dott.ssa ADALGISA TORSELLI)**